

RELAZIONE PER LE ASSEMBLEE DELLE BANCHE AFFILIATE

8. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Signori Soci,

il punto 8 all'ordine del giorno non prevede per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

Si ricorda che:

- tale Regolamento è stato approvato per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nella seduta del 27/02/2019 e successivamente aggiornato dalla stessa in data 02/12/2021;
- la Capogruppo provvede all'aggiornamento del Regolamento qualora si verificano cambiamenti rilevanti nella normativa di riferimento o negli assetti organizzativi della Capogruppo o del Gruppo e, in conformità con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, la Capogruppo approva e rivede con una cadenza **almeno triennale** le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati stabilite nell'ambito del presente Regolamento;
- il Regolamento mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti; A tal fine, il Gruppo è dotato di sistemi informativi volti a:
 - o censire i Soggetti Collegati e rendere disponibile tali informazioni a tutte le Società del Gruppo Bancario;
 - o registrare le Operazioni con Soggetti Collegati;
 - o garantire il rispetto degli iter deliberativi previsti dal presente Regolamento;
 - o monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio;
 - o redigere i flussi informativi e adempiere alle segnalazioni di vigilanza.
- il Regolamento si applica alla Capogruppo, alle Società del Gruppo Bancario e alle Banche Affiliate, che sono tenute ad adottarlo alla prima adunanza utile dei rispettivi consigli di amministrazione per recepimento e relativa attuazione, previo parere vincolante dei rispettivi amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale, anche con riferimento alle rispettive Società Controllate appartenenti al Gruppo Bancario;
- la normativa vigente richiede altresì che il Regolamento venga portato a conoscenza dell'Assemblea dei soci, tenuto a disposizione per eventuali richieste delle Autorità di Vigilanza competenti e pubblicato sul sito internet dell'Istituto.

Ciò premesso, si informano i Soci che la Capogruppo ha deliberato l'aggiornamento del Regolamento con delibera del Consiglio di Amministrazione della stessa in data 14 novembre 2024.

Il Consiglio illustra quindi le principali modifiche di carattere sostanziale apportate al documento:

1. Operazioni infragruppo

Con riferimento alle operazioni infragruppo la revisione del Regolamento ha interessato:

- la riformulazione della definizione di “operazione infragruppo”, intesa come l'operazione conclusa tra le società del Gruppo Bancario ovvero tra queste e una società controllata o sottoposta a influenza notevole (anche congiuntamente) non appartenente al Gruppo Bancario;
- l'esenzione dalle procedure deliberative rafforzate nei rapporti tra la Capogruppo e le Banche Affiliate aventi ad oggetto contratti per la fornitura di servizi e agli accordi di distribuzione di prodotti caratterizzati da i) trattamento omogeneo delle Banche Affiliate; ii) utilizzo di schemi contrattuali e listini prezzi standard, con preclusione di un trattamento migliore o peggiore alla singola Banca Affiliata;
- l'innalzamento delle soglie per la classificazione delle operazioni concluse fra componenti del gruppo bancario.

2. Operazioni ordinarie

È stata fornita una definizione di “condizioni di mercato e standard”, funzionale alla classificazione dell'operazione come tale e alla conseguente applicazione dell'esenzione, intendendosi tali le:

- condizioni determinate in via preventiva e puntuale, applicabili indistintamente a tutta la clientela;
- condizioni basate su tariffe regolamentate, o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società del Gruppo Bancario sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- condizioni standardizzate applicate alle operazioni e servizi bancari resi ai Soggetti Collegati appartenenti al personale dipendente delle Società del Gruppo Bancario o a loro familiari, ove determinate in via preventiva dalla normativa aziendale;
- condizioni standardizzate applicate alle operazioni e servizi bancari resi ai Soggetti Collegati soci delle Banche Affiliate, ove determinate in via preventiva dalla normativa aziendale;
- condizioni diffusamente praticate dal sistema bancario in operazioni analoghe.

Sono state, altresì, dettagliate le modalità di individuazione del carattere di ordinarietà dell'operazione, facendo ricorso ai criteri forniti dal Regolamento, ossia attraverso condizioni determinate in via preventiva e puntuale. Tale individuazione può avvenire mediante apposita delibera generale, ovvero con valutazione della singola operazione secondo l'iter deliberativo previsto per le operazioni di minore rilevanza.

3. Modifica delle tipologie di operazioni rilevanti e delle relative soglie di classificazione

Sulla base dell'analisi delle operazioni rivenienti dai flussi informativi degli esercizi precedenti, sono state rivalutate le soglie di classificazione per ciascuna tipologia, confermandone la validità ovvero apportando modifiche.

Con riferimento ai finanziamenti attivi, la Direzione Crediti ha proposto il mantenimento delle soglie vigenti.

In relazione ad operazioni di credito deteriorato NPE e credito in bonis sotto osservazione, è stata introdotta la categoria di passaggio a perdita anche per i crediti “in bonis sotto osservazione”, con introduzione di soglie contenute per la classificazione delle operazioni di importo esiguo e minore rilevanza, nonché la previsione di procedure deliberative rafforzate anche per l'upgrading di tali posizioni.

È stata prevista un'unica categoria di operazioni di raccolta (rispetto alla precedente formulazione che distingueva operazioni a durata prestabilita e a durata non prestabilita), con equiparazione delle soglie a quelle previste per la categoria finanziamenti in base al valore del deposito (anche per stima qualora non sia predefinito).

Con riferimento ad operazioni di natura straordinaria - categoria entro la quale si annoverano a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di fusione e scissione di azienda o ramo d'azienda, acquisto di partecipazioni e compravendita di immobili, in coerenza con le soglie previste per le Operazioni di Maggior Rilievo ai sensi del Regolamento di Gruppo per le Operazioni di Maggior Rilievo della Direzione Risk Management, è stata innalzata la soglia di maggiore rilevanza ad un controvalore superiore al minore fra l'1% dei fondi propri a livello individuale ed euro 500.000.

In merito alle operazioni di fornitura di beni e servizi, si informa che la Banca ha adottato in data 22/08/2024 il nuovo Regolamento per la gestione della spesa ed è in corso l'adozione del modulo di gestione di contratti e ordini nell'applicativo IVALUA. Pertanto, sarà possibile la gestione coerente

anche dal punto di vista applicativo di tali operazioni in modo conforme alla normativa, con conseguente allineamento delle soglie di rilevanza per la classificazione.

In relazione alla sottoscrizione di contrattualistica con oggetto rapporti di lavoro e collaborazione, è stato introdotto un criterio qualitativo per la classificazione delle operazioni di maggiore rilevanza, in caso di stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

4. Razionalizzazione dei flussi informativi

Grazie agli sviluppi informatici che consentono alla Capogruppo di estrarre autonomamente la rendicontazione delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalle Banche Affiliate, è stato possibile razionalizzare i flussi informativi infragruppo.

Il Consiglio sottolinea che il documento aggiornato è stato accompagnato dai pareri della Direzione Compliance e delle Direzione Risk Management di Capogruppo.

La decorrenza di applicazione delle modifiche è stata fissata al 1 gennaio in modo da agevolare la gestione in maniera accentrata delle modifiche informatiche connesse alle nuove previsioni e soglie, e che anche le segnalazioni di vigilanza siano gestite interamente secondo le classificazioni previste nel Regolamento in approvazione.

Il Consiglio fa presente che il Consiglio è tenuto a deliberare l'aggiornamento del Regolamento previo esame dei pareri vincolanti degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, quale giudizio in merito alla complessiva idoneità dei processi a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni di Vigilanza.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa Rurale di Ledro, quindi, in data 17/12/2024, visti i Pareri della Funzione Compliance e della Funzione Risk Management di Capogruppo, preso atto dei pareri vincolanti espressi dagli Amministratori Indipendenti e dal Collegio Sindacale in merito alla complessiva idoneità dei processi a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni di Vigilanza in esame, ha deliberato di recepire **senza modifiche e senza la definizione di soglie** individuali di importo esiguo, la revisione del "Regolamento di Gruppo per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2025.

Il Regolamento è stato pubblicato sul sito internet della Banca a disposizione dei soci per la consultazione e viene tenuto a disposizione per eventuali richieste delle Autorità di Vigilanza competenti.

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

il punto 8 all'ordine del giorno non prevede per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

* * *

Ledro, 08/04/2025

Per il Consiglio d'amministrazione
Il Presidente
Baruzzi arch. Marco

Marco Baruzzi